



Confartigianato



Associazione Artigiani
Piccole e Medie Imprese di Trieste

Congedi e indennità per i genitori lavoratori autonomi

Secondo la nuova disposizione il **congedo COVID-19** può essere fruito dai genitori di figli di età non superiore a 12 anni, **dal 5 marzo al 31 luglio**, per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a **trenta giorni**.

Il **bonus**, previsto in alternativa al congedo, con la nuova disposizione ha una diversa declinazione; infatti, secondo le modifiche apportate, il genitore potrà richiedere **uno o più bonus** e il limite massimo complessivo di 600 euro viene elevato a **1.200 euro**.

Il beneficio potrà essere utilizzato, oltreché **per l'acquisto di servizi di baby-sitting** erogabile con il libretto famiglia, in alternativa, anche per l'**iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia; in questo caso il bonus è erogato direttamente al richiedente, previa presentazione della documentazione relativa alla avvenuta iscrizione.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è **incompatibile** con la fruizione del **bonus asilo nido** di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Si ricorda che i due benefici previsti dall'articolo 23 del DL n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – congedo COVID-19 e Bonus baby-sitting – sono stati posti in alternativa, cosicché la fruizione anche di un solo giorno di congedo non ha consentito l'utilizzo del Bonus.

Estensione dei permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104/92 : assistenza ai disabili

L'articolo 24 del DL n. 18/2020 aveva previsto la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104/92, limitatamente alle mensilità di **marzo e aprile 2020**.

L'articolo 73 aggiunge un comma al citato articolo 24; secondo le nuove disposizioni i giorni di permesso sono incrementati di **ulteriori complessive dodici giornate** usufruibili nei mesi di **maggio e giugno 2020**.

Reddito di emergenza

Ai nuclei familiari che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si trovino in condizioni di necessità economica, con l'articolo 82 è riconosciuto un **sostegno al reddito straordinario** denominato Reddito di emergenza, in presenza delle condizioni previste (cfr. scheda allegata; con l'occasione si allega anche una scheda riguardante il RdC).

Il **Rem** è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall'Istituto; le domande devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020. **Il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di 400 euro** rideterminato in base alla scala di equivalenza .

Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché a coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Per espressa previsione nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti in stato detentivo o ricoverati, il parametro della scala di equivalenza, per la determinazione del diritto e della misura del beneficio, non tiene conto di tali soggetti.

Il Rem **non è compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di componenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità previste dal decreto in commento;
- sono titolari di **pensione diretta** o **indiretta** ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- sono titolari di un rapporto di **lavoro dipendente** la cui retribuzione lorda sia superiore all'importo teorico del beneficio spettante in base al nucleo familiare;
- sono percettori di **reddito di cittadinanza**.

Per ogni chiarimento in merito rimane a disposizione il Patronato della Confartigianato di Trieste all'email trieste@inapa.it o telefono 0403735207.

Cordialità

Il Segretario Generale

(Enrico Eva)